



COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

Provincia di Grosseto

RELAZIONE TECNICA P.C.C.A.
(PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA) L.R. 89/98



PROGETTISTI: Dott. Dott. Alvaro Ferrucci
Dott. Emanuele Turrini

SINDACO / ASS. URBANISTICA Moreno Gregori
DIRIGENTE DI SETTORE Geom. Sergio Checcacci

SOMMARIO

SINTESI INTRODUTTIVA SULLA NORMATIVA DI INTERESSE	2
CLASSI ACUSTICHE	2
VALORI LIMITE	3
PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO	4
PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	5
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	5
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	7
PROCEDURA SEGUITA PER LA STESURA DEL PCCA	7
DAI TECNICI INCARICATI DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAT DI GROSSETO	7
I FASE	8
II FASE	9
<i>Infrastrutture di grande comunicazione</i>	10
<i>Siti ad alto impatto acustico</i>	10
<i>Ricettori sensibili</i>	12
<i>Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto</i>	14
OSSERVAZIONI DI REGIONE, PROVINCIA E AUSL	15
OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA	15
OSSERVAZIONI DELLA REGIONE	15
OSSERVAZIONI DELLA AUSL 9 DI GROSSETO.....	17
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	19
ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	19
<i>NORME TECNICHE</i>	19
<i>NORME AMMINISTRATIVE</i>	21
ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	21
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	22
ALLEGATI AL REGOLAMENTO.....	23
<i>allegato 1</i>	24
<i>allegato 2</i>	25
<i>allegato 3</i>	26

Sintesi introduttiva sulla normativa di interesse

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è uno strumento di gestione del territorio il cui obiettivo è di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

Il PCCA costituisce quindi un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte, suddividendo il territorio comunale in aree acusticamente omogenee.

L'adozione del Piano da parte dei comuni è stabilita dalla Legge n. 447/95, "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" ed è disciplinata dalla LR 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico". In attuazione della stessa LR, la redazione del PCCA segue i criteri e gli indirizzi indicati dalla DGRT 77/2000.

Le classi di destinazione d'uso del territorio ed i relativi valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di qualità e di attenzione, sono quelli di cui agli allegati del DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" di seguito elencati e descritti.

Classi Acustiche

CLASSE I - *aree particolarmente protette*. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

CLASSE II - *aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - *aree tipo misto*. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - *aree di intensa attività umana*. Rientrano in questa classe le aree urbane

interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - *aree prevalentemente industriali*. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - *aree esclusivamente industriali*. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Valori Limite

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento
diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento
diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili

classi di destinazione d'uso del territorio

*tempi di riferimento
diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)*

I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

valori di qualità - Leq in dB(A)

Valori di attenzione: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente_ Valori di attenzione - Leq in dB(A)

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

Piano Comunale Di Risanamento Acustico

“Per piano di risanamento si intende un insieme di provvedimenti che siano in grado di conseguire gli obiettivi di una progressiva riduzione dei livelli di rumore sul territorio, al fine del raggiungimento dei valori di attenzione e successivamente di qualità delle varie classi della zonizzazione acustica comunale”.

L'art 7 della L 447/95 e l'art. 8, comma 1, della LR 89/98 stabiliscono le condizioni in base alle quali i Comuni sono tenuti ad approvare un piano di risanamento acustico, ossia nei casi in cui sia riscontrato sul territorio comunale il superamento dei valori di attenzione o quando il PCCA presenti il contatto diretto, non giustificato, tra aree, anche appartenenti a comuni confinanti, inserite in classi acustiche non consecutive.

In tali casi la realizzazione del PCRA dovrà rispettare i tempi espressi all'art 8 della LR 89/98 e seguire le indicazioni espresse nella parte IV della DGRT 77/2000.

In particolare si fa notare che: *“Al momento della classificazione acustica del territorio devono essere conosciute ed evidenziate tutte le situazioni che comportano l'obbligo di risanamento. L'obbligo del risanamento può scattare in momenti successivi alla classificazione acustica del territorio per sopravvenuto mutamento di condizioni rispetto al momento della classificazione stessa. La fase conoscitiva della situazione di inquinamento acustico sul territorio va pertanto di pari passo con quella della zonizzazione acustica”.*

Piani Aziendali Di Risanamento Acustico

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Grosseto e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. n.9.

Valutazione Di Impatto Acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti:

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- i richiedenti il rilascio
- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

Valutazione Previsionale Di Clima Acustico

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

Procedura seguita per la stesura del PCCA

dai tecnici incaricati del Dipartimento Provinciale ARPAT di Grosseto

La predisposizione del piano di classificazione acustica è stata realizzata seguendo le Linee Guida elaborate dalla Regione e dall'ARPAT che vanno ad integrare i criteri già enunciati dalla DGRT 77/2000 in attuazione della LR 89/98.

Il percorso delineato consta di una prima fase denominata di "classificazione in automatico" ed una seconda fase denominata di "ottimizzazione".

La prima fase mira a tracciare un primo quadro conoscitivo del territorio utilizzando i dati relativi alle sezioni di censimento ISTAT quali unità elementari minime areali da cui partire per la definizione delle zone omogenee dal punto di vista del clima acustico; il secondo va a valutare con occhio critico le peculiarità del territorio in oggetto individuando puntualmente le attività a grande impatto, le grandi infrastrutture di comunicazione ed i recettori sensibili in modo da integrare e/o correggere eventuali interpretazioni erranee o non esaustive dovute alla qualità dei dati di partenza e al tipo di aggregazione degli stessi.

Si rammenta infatti che le sezioni di censimento non sono state individuate per lo scopo in oggetto e le informazioni a loro connesse possono quindi risultare, a seconda della loro estensione areale e della data di rilevamento, troppo sommarie o, al contrario, eccessivamente minuziose e quindi passibili di errore. In questa seconda fase inoltre si tiene conto sia delle esistenti destinazioni d'uso che degli strumenti urbanistici in via di approvazione che potrebbero mutare la situazione preesistente, si rende quindi necessaria una stretta collaborazione ed il coinvolgimento attivo del Comune.

I fase

Come già accennato in precedenza, nella prima fase del lavoro sono stati acquisiti in formato file e processati con software idoneo i dati censuari ISTAT relativi a popolazione, attività produttive e terziarie. Per il comune in questione le sezioni di censimento sono 23 e i dati utilizzati per la “classificazione automatica” sono stati quelli della campagna d’indagine ISTAT del 1991, non essendo stato possibile utilizzare quelli del 2001 in quanto non ancora disponibili.

Sono stati calcolati gli indici numerici: densità di popolazione e densità di attività da cui si sono dedotti i rispettivi valori dei Livelli sintetici, indispensabili per ricavare una prima classificazione preliminare delle sezioni stesse. Per ciò che riguarda le attività produttive presenti sul territorio comunale, si fa notare che non è stato necessario escluderne alcuna dal calcolo in quanto tutte al di sotto di 50 addetti. Il comune in questione infatti, pur non presentando esplicitamente nei dati ISTAT 91 nessuna attività con codice ATECO proprio di imprese agricole, si caratterizza per il paesaggio prettamente agricolo-forestale. Per il calcolo del valore del livello di traffico, non essendo disponibili dati comunali, è stato sovrapposto lo strato informativo geografico regionale relativo alle infrastrutture stradali statali, regionali, provinciali e comunali al layer relativo alle sezioni censuarie per mezzo di software GIS, è stato così possibile valutare a video il numero e la tipologia dei tratti stradali che attraversano le singole sezioni e calcolare l’indice di traffico associato alle stesse. Quest’ultima operazione è stata effettuata associando il peso relativo ad ogni tratto stradale una volta stimato il flusso di traffico medio con l’aiuto dei tecnici e dei vigili comunali.

L’elaborazione e la valutazione dei dati processati secondo le disposizioni delle linee guida hanno portato al risultato di una preliminare e “automatica” assegnazione di classe come di seguito riportato.

Sezione censuaria	Area (ha)	PA_POP	LIV_POP	LIV_PRO	LIV_TER	LIV_TRAFF	CLASSE
1	3,6	PRESENZA	2	2	2	0	4
2	21,2	PRESENZA	1	2	2	1	3
3	2515,9	PRESENZA	0	1	0	1	3
4	1307,1	PRESENZA	0	1	0	1	3
5	4650,1	PRESENZA	0	1	0	1	3
6	1470,8	ASSENZA	0	0	0	0	2
7	601,3	PRESENZA	0	0	0	2	3
8	1101,3	PRESENZA	0	1	0	2	3
9	3,4	PRESENZA	2	2	2	0	4
10	7,3	PRESENZA	1	2	1	1	3
11	4391,0	PRESENZA	0	1	0	1	3
12	4027,5	PRESENZA	0	1	0	1	3
13	2598,6	PRESENZA	0	1	0	1	3
14	2,3	PRESENZA	2	0	1	0	3

15	7,7	PRESENZA	0	2	2	1	5
16	1368,8	PRESENZA	0	1	0	1	3
17	990,7	PRESENZA	0	0	0	1	3
18	5,4	PRESENZA	0	0	0	2	3
19	3,2	PRESENZA	0	0	1	0	3
20	1,3	PRESENZA	0	0	2	1	3
21	2,7	PRESENZA	0	2	0	1	5
22	4,8	PRESENZA	0	2	1	0	5
23	3,5	PRESENZA	1	0	1	2	3

Si ricorda al proposito che il calcolo e l'utilizzo di questa serie di indicatori quantitativi costituiscono il principale elemento innovativo delle Linee Guida in grado di rendere più oggettiva l'interpretazione della tabella 1 - parte 1 dell'allegato 1 alla DGRT 77/2000.

Come si può osservare dalla tabella la stragrande maggioranza del territorio comunale, corrispondente alle sezioni censuarie più vaste, è stato inserito in classe III: la quasi totalità del territorio d'indagine infatti ha vocazione prettamente agricolo-forestale; solo 2 sezioni censuarie sono state collocate in classe IV, 3 in classe V ed 1 in classe 2.

Tali aree corrispondono rispettivamente alle sezioni censuarie di:

- centri storici di Montiano e Magliano, in classe IV;
- centro abitato di Pereta (escluso centro storico), S.Andrea e zona artigianale in Loc. Poderone, in classe V;
- parco della Maremma, in classe II.

Nei primi 2 casi si tratta di sezioni censuarie poco estese e proprio a questa caratteristica è da ricondurre il risultato della classificazione automatica: l'inserimento in classe acustica medio-alta è dovuta agli alti valori degli indici numerici ottenuti nei calcoli (l'indice di densità è inversamente proporzionale al valore dell'area) e non alla presenza di consistenti attività produttive, infrastrutture e insediamenti ad alta densità abitativa come si potrebbe supporre dai dati calcolati. È stata avanzata da subito l'ipotesi di declassare tali aree.

L'inserimento in classe II della sezione censuaria del parco della Maremma è invece perfettamente coerente con la realtà locale di area poco antropizzata e da salvaguardare dal punto di vista ambientale

II fase

Come precedentemente accennato la seconda fase del lavoro ha il compito di studiare più a fondo il territorio ed evidenziare caratteristiche di dettaglio sfuggite alla prima analisi ma necessarie a valutare con più obiettività l'eventuale inserimento di un'area in classe diversa rispetto a quella ipotizzata in partenza, scorporando o accorpando le sezioni

censuarie.

Tale fase di lavoro si è quindi imperniata su di una verifica critica dei risultati ottenuti con la prima bozza di PCCA, individuando e raccogliendo sistematicamente informazioni di dettaglio sulle caratteristiche delle infrastrutture viarie e sulla presenza di insediamenti ad alto impatto acustico e di ricettori sensibili presenti sul territorio d'indagine. A tal fine sono stati organizzati incontri con personale tecnico del comune e ricognizioni di campagna durante le quali ci si è serviti di cartografia tecnica regionale CTR 10K successivamente indispensabile per georiferire i dati su supporto informatico grazie a software GIS.

In questa fase sono inoltre stati valutati con i tecnici comunali gli strumenti di pianificazione territoriale in fase di attuazione.

Ne è derivata l'individuazione di 2 infrastrutture di grande comunicazione, 6 siti produttivi e di 5 ricettori sensibili.

Infrastrutture di grande comunicazione

Il territorio comunale è percorso nella sua parte occidentale dalla SS Aurelia e dalla linea ferroviaria che lo attraversano in direzione N-S. Lungo tali infrastrutture di lunga percorrenza sono state ritagliate 2 fasce di territorio pari rispettivamente a 160 metri dalla linea di mezzzeria per la SS Aurelia e 110 metri da entrambi i lati della infrastruttura lineare per la ferrovia. Tali fasce di influenza, per buona parte sovrapposte, sono state inserite in classe IV. L'operazione è stata realizzata per mezzo della funzione buffer del software GIS utilizzato, ponendo attenzione alle realtà insediative poste al confine tra la classe IV e la III adiacente. In particolare è stato adottato il criterio secondo il quale gli edifici interessati anche parzialmente dalla fascia di influenza delle infrastrutture, sono stati inclusi nella classe IV.

Per ciò che riguarda le altre strade a maggior flusso veicolare presenti sul territorio comunale, non è stato ritenuto necessario tracciare analoghe aree di influenza da inserire in classe IV, in quanto il traffico locale riscontrato non determina situazioni di impatto eccessivo.

Siti ad alto impatto acustico

La collaborazione con gli uffici comunali ha portato alla localizzazione di 6 aree valutate ad impatto acustico non compatibile con la III classe. I siti individuati sono:

- l'area artigianale prevista dal PRG in fase di attuazione sita in via Piantata, a circa 200 metri dalla frazione Montiano in direzione NO;

- l'area artigianale di "Butelli" sita lungo la strada provinciale Fonteblanda, a circa 800 metri dalla frazione Montiano in direzione S-SE;
- zona artigianale "Poderone" sita sulla strada provinciale di Montiano in loc. Cà de Frati, a circa 1,5 km dall'abitato di Magliano, in direzione E;
- zona artigianale di Magliano sita tra la ex strada Amiatina e via Cupa, a circa 600 metri ; dall'abitato di Magliano, in direzione S;
- la nuova area artigianale prevista dal PS in fase di adozione nella frazione S.Andrea;
- l'area circostante la discoteca "Il Covo" sita nella frazione S.Andrea

Tali siti sono stati delimitati singolarmente e posti in classe IV considerando che tali attività non sono particolarmente rumorose, d'altro canto non si è voluto penalizzare le aree abitate contigue innalzando di classe l'intera area circostante.

I criteri che si sono utilizzati per delimitare tali aree sono stati quelli di perimetrare le aree attualmente utilizzate e quelle previste dagli strumenti di pianificazione territoriale vigenti o in via di adozione, seguendo quanto più possibile linee di demarcazione ben evidenti in situ, quali: strade, muretti, manufatti vari, elementi naturali del paesaggio; quando ciò non è stato possibile sono stati utilizzati i confini del lotto tracciati sulla carta catastale e riportati sulle carte del PRG comunale, altrimenti ci si è attenuti alle indicazioni delle Linee guida che raccomandano di garantire una distanza di influenza dalle strutture produttive pari ad almeno 30 metri. Le abitazioni poste ad una distanza inferiore a tale soglia e prive di discontinuità morfologiche interposte, tali da garantire una schermatura efficiente, sono state incluse nella classe IV.

Diversamente dai risultati ottenuti con la fase di classificazione automatica, quindi, si sono declassate le zone di Poderone e le aree artigianale e della discoteca di S.Andrea, da V classe a IV classe. Le infrastrutture produttive e commerciali presenti nella zona di Poderone si limitano infatti ad un frantoio e un consorzio agrario; nei pressi sono presenti abitazioni. L'area delimitata comprende anche l'area D di espansione.

La restante parte della sezione censuaria di S.Andrea non inserita in IV classe è stata posta in classe III non presentando attività incompatibili con i limiti che ne derivano (l'officina meccanica presente al momento dell'indagine ISTAT risulta dismessa, non sono presenti altre attività).

Tornando ai risultati della classificazione "in automatico", si è inoltre scelto di non mantenere in classe V il centro abitato di Pereta e in classe IV le aree corrispondenti ai centri storici di Montiano e Magliano non avendo riscontrato caratteristiche quantitative e qualitative delle attività lì svolte tali da escludere l'utilizzo di una classe inferiore, in

particolare molti degli esercizi censiti dall'indagine ISTAT '91 risultano adesso non più attivi, specie in Montiano e a Pereta. In quest'ultima frazione sono attualmente presenti un frantoio, un'autofficina e una piccola falegnameria che si integrano nel tessuto rurale, rendendo la zona compatibile con una più appropriata classe III. Per le scelte inerenti la classificazione acustica dei centri storici di Montiano, Pereta e Magliano si veda la parte di trattazione specifica nel paragrafo seguente.

Ricettori sensibili

I ricettori sensibili individuati sul territorio comunale sono:

- parco regionale della Maremma ed aree contigue sottoposte a vincoli naturalistici;
- Scuola media di Montiano;
- Scuola materna di Montiano;
- Scuola Elementare di Magliano sita tra via XX Settembre e via della Madonna;
- Scuola media di Magliano sita in via Gramsci;
- Casa di riposo di Magliano prevista dagli strumenti di pianificazione comunale sita in angolo tra via XXIV Maggio, strada Cupa e via Gramsci.

Non è stato possibile inserire nell'elenco nessun parco pubblico cittadino in quanto tutti di limitata estensione, direttamente esposti al rumore del traffico e/o sede di manifestazioni.

L'individuazione delle aree da inserire in classe I e II è stata accuratamente valutata con l'aiuto dei tecnici comunali che, con la loro conoscenza diretta e più approfondita del territorio hanno permesso di sopperire alle insufficienti informazioni di dettaglio fornite dalla classificazione automatica e dalle errate indicazioni derivanti dalla campagna di indagine ISTAT non più attuale.

Considerando la realtà locale, anche alla luce delle indicazioni qualitative espresse in tabella 1, art 4 della DGRT 77/2000, è stato quindi deciso di inserire in classe II i centri storici di Montiano e Pereta.

La scelta in particolare deriva dall'aver constatato in loco una densità abitativa e di attività tali da permettere una scelta di maggiore tutela acustica e valorizzazione dei borghi. L'area di II classe della frazione di Pereta segue il confine delle abitazioni più antiche, è stato escluso un unico stabile che si affaccia direttamente sulla strada principale.

Per Montiano, alla sezione censuaria del centro storico si è aggiunta in classe II l'area a Sud sottostante le antiche mura comprendente i due ricettori sensibili: scuola media e scuola materna. L'area in questione si trova in zona appartata rispetto alla antistante zona

residenziale e come per il centro storico lontata dalla strada principale: tutta l'area inserita in classe II infatti si trova sull'estremità della collina, ad una distanza minima (su carta) di 100 m dalla strada Fonteblanda e ad un dislivello minimo di 30 metri dalla carreggiata. Il rumore dell'infrastruttura viaria risulta inoltre schermato dalle abitazioni poste lungo strada e sul versante del rilievo.

Per quanto riguarda il paese di Magliano, pur possedendo un centro storico piccolo e ben delimitato dalla cinta muraria, si è preferito inserire quest'ultimo in classe III in quanto comunque ricco di attività ricettive e di piccolo commercio che alimentano un traffico indotto dal percorso articolato (esiste un unico breve tratto viario interdetto alla circolazione di veicoli). Inoltre nel cuore del paese, specie nel periodo estivo, si svolgono attività di intrattenimento legate al turismo stagionale.

Nel capoluogo la classe II è stata utilizzata di conseguenza solo per la zona prettamente residenziale che si sviluppa a S-E compresa tra via Gramsci, strada comunale Marsiliana e via XXIV Maggio. Tale zona comprende gli edifici scolastici di medie e materna e la nuova zona di espansione prevista nel PS, rimangono esclusi gli edifici direttamente esposti al traffico circolante nella via XXIV Maggio e quelli antistanti il parco cittadino attrezzato dove si svolgono alcune manifestazioni.

A tale area non è stato possibile accorpate l'edificio destinato a casa di cura per anziani (dalla parte opposta di via Gramsci) poiché nell'angolo tra via Cupa e via Gramsci è prevista la costruzione di un piccolo market che comporterà un, seppur minimo, impatto da traffico indotto. Si è preferito quindi perimetrare singolarmente l'area antistante la casa di cura per anziani e porre solo questa area in classe II lasciando la restante area in classe III.

Argomentazione simile vale per i 2 edifici della scuola elementare posti di fronte all'area residenziale SE di II classe: in quest'ultimo caso l'accorpamento non è risultato fattibile visto il volume di traffico che scorre nelle 3 vie antistanti: via XXIV Maggio, via della Madonna (a senso unico, ma usata preferenzialmente per raggiungere il centro) e via XX Settembre. In questo caso, non essendo presente neppure un muro a schermo del rumore veicolare è stato deciso di porre in classe II solo i due edifici.

Per quanto concerne la classificazione del territorio comunale di aperta campagna, ad esclusione dell'area del Parco della Maremma, è stata confermata in via generale la III classe, questo in quanto l'uso del suolo che si incontra con maggior frequenza è di tipo agricolo meccanizzato.

Accogliendo le osservazioni della Regione e della Provincia di Grosseto in sede di

valutazione del PCCA adottato, si è deciso di effettuare eccezioni a tale regola, compatibilmente con le attività coesistenti, principalmente per alcune aree ricadenti in zone sottoposte a vincoli naturalistici di vario tipo (riserve, ZPS, SIR, ARPA, sostanzialmente legati all'area contigua al parco della Maremma) ma anche per le aree boscate di maggior rilievo. L'estensione e l'importanza naturalistica di questi siti hanno infatti messo in evidenza la necessità di analizzare più a fondo le peculiarità del territorio e di utilizzare, ove possibile, classi acustiche inferiori.

Si è proceduto quindi raccogliendo tutti i dati disponibili per sfruttare al meglio la funzione di overlay del software GIS per individuare le aree vocate ad una tutela acustica maggiore. In particolare gli strati informativi geografici tematici utilizzati, da sovrapporre alla CTR 10K, sono stati i layers relativi ai confini delle aree sottoposte a vincolo fornite dall'Amm. Provinciale, all'uso del suolo derivante dal Piano strutturale e alle foto aeree pancromatiche volo AIMA 2002.

La scelta è stata quella di impiegare la classe II per le zone con copertura boschiva di estensione maggiore, avendo l'accortezza di inserire una fascia di rispetto di classe III per un'area pari a 30 metri, da entrambi i lati della striscia di mezzeria, per le aree attraversate da strade provinciali. Non è stato invece possibile utilizzare una classe inferiore alla III per l'ARPA di S. Bruzio a sud dell'abitato di Magliano in quanto interamente territorio agricolo, e per il SIR del Medio corso del Fiume Albegna per l'esigua estensione di territorio non antropizzato.

Il cuore del parco Regionale della Maremma infine è stato inserito in classe I ad esclusione di una fascia boscata pari a 150 metri, ricavata all'interno del territorio del parco, da inserire in classe II per raccordare la classe I con la fascia di III rappresentata dai campi lavorati antistanti la SS Aurelia. La classe I è stata valutata compatibile con tale realtà in quanto non esistono strutture e attività antropiche di alcun titolo, ad esclusione di piccoli percorsi esclusivamente pedonali per i visitatori del parco.

Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

La collaborazione con i tecnici comunali ha portato all'individuazione di 4 zone adibite a pubblico spettacolo:

- l'area comunale del campo sportivo di Magliano posto all'interno della zona artigianale del capoluogo;
- la zona denominata "Le Piane" posta a circa 200 metri a N-NO dal centro abitato di Magliano nella piana sottostante;

- il campo sportivo di Pereta posto a circa 900 metri dall'abitato sulla strada che porta a Magliano;
- il campo sportivo di Montiano posto a circa 700 metri a S dell'abitato.

Osservazioni di Regione, Provincia e AUSL

L'art. 5, comma 1 della L.R. 89/98 recita "Il Comune, ai fini di cui all'art. 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta Regionale ed alla Provincia";

Sempre l'art.5, al comma 3 specifica "Entro il termine perentorio di 45 giorni dal deposito di cui al comma I, la Giunta Regionale e la Provincia e chiunque altro possono presentare osservazioni" ;

Di seguito riportiamo le osservazioni al piano e la risposta alle stesse.

Osservazioni della Provincia

la Provincia di Grosseto con nota registrata al prot.n. 3060 del 24.02.2005 ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 511 del 18.02.2005 con la quale ha provveduto ad esprimere le seguenti osservazioni:

1. le Riserve Naturali Statali e Regionali in I classe, ad eccezione delle aree che verranno utilizzate per servizio alle Riserve stesse (centri visite e ristoro) che potranno essere inserite in II classe, e le aree ricadenti nei fondi agricoli in III classe.
2. le aree ARPA e SIR in II o in III classe in relazione all'esigenza di tutelare gli specifici obiettivi di conservazione per ogni tipo di area.

Le osservazioni pervenute sono state accolte, in dettaglio:

1. le Riserve Naturali sono state inserite in classe I e le loro rispettive aree di rispetto sono in classe II.
2. le ARPA e i SIR sono stati inseriti in III classe in quanto si tratta di aree decisamente limitate che sono perlopiù circondate da zone agricole (che ricadono in III classe), non si ravvisa quindi la necessità di una diversa classificazione .

Osservazioni della Regione

La Regione Toscana con nota registrata al protocollo n. 2976 del 23.02.2005 ha trasmesso la delibera della giunta n. 188 del 7.2.2005 con la quale ha provveduto ad esprimere le proprie osservazioni sulla conformità del progetto di piano ai criteri ed indirizzi

di cui alla delibera C.R. n. 77/2000 :

1. Il Comune deve dare atto, nella deliberazione di approvazione definitiva del piano, di aver acquisito il parere della USL competente per territorio come richiesto dall'art. 5, comma 9 della L.R. n. 89/98;
2. Il Comune deve dare atto, nella deliberazione di approvazione definitiva del piano, di aver provveduto ad informare i comuni confinanti dell'avvio del procedimento inerente la formazione del Piano comunale di classificazione acustica;
3. Nella cartografia 1:10.000 vanno resi facilmente individuabili i ricettori sensibili con opportuna simbologia e il relativo elenco deve essere riportato nella relazione e le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile e all'aperto per le quali deve essere rispettato il tratteggio di cui alla Tabella 2 della parte 1 della Del. C.R. n. 77/00, cioè il tratteggio della classe di appartenenza deve figurare in nero con fondo bianco;
4. Classificare l'area di Cala Rossa al confine con il Comune di Grosseto, con il quale va armonizzato tutto il tratto del Parco, verificando la classificazione finale approvata dal suddetto Comune per il rispetto del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 89/98;
5. Valutare l'opportunità di allegare al piano una carta d'insieme di tutto il territorio comunale anche in scala ridotta;
6. Il Comune deve verificare la compatibilità delle aree boscate e dei SIR presenti sul territorio con la III classe assegnata e verificare la possibilità di inserirli in classe più bassa.

Le osservazioni pervenute sono state accolte, in dettaglio:

1. Il parere favorevole dell' USL è pervenuto in data 28/09/04 prot. 4880/AFP
2. Il comune ha provveduto ad informare i comuni confinanti dell'avvio del processo inerente la formazione del PCCA con comunicazione Prot. 2232/618 dell'11/02/2005
3. Sono stati resi visibili i recettori sensibili sia nella cartografia 1:10.000 che in quella 1:5.000 e la lista completa di questi recettori è inserita nella relazione. Sono state rispettate le convenzioni grafiche contenute nella Tabella 2 della parte 1 della Del. C.R. n. 77/00.
4. E' stata verificata la classe con il Comune di Grosseto
5. E' stata allegata una tavola riassuntiva alla scala 1:50.000
6. Le aree boscate sono state inserite in una classe più bassa, passando così dalla III alla II classe.

Osservazioni della AUSL 9 di Grosseto

Le osservazioni della AUSL si riferiscono a:

1. classificazione indifferenziata del territorio aperto agricolo in classe III, senza inserimento di aree di classe II per le aree a prevalente destinazione residenziale agricola;
2. non inclusione in classe II delle abitazioni adiacenti al parco cittadino nella zona SE del paese di Magliano in Toscana;
3. mancanza di un'indagine fonometrica mirata alla caratterizzazione del clima acustico attuale che potrebbe consentire, con l'utilizzo di una classe piuttosto che di un'altra, un peggioramento della situazione reale;
4. opportunità di individuare con maggior dettaglio le tipologie delle attività e dei comportamenti non soggetti ai valori differenziali (pag 5 punto c);
5. in merito alla valutazione di impatto acustico per le DIA, l'opportunità di individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo;
6. in merito al Regolamento delle attività rumorose, la necessità di inserire (pg. 16) un'interruzione delle attività rumorose nelle ore di riposo pomeridiane all'art.3 e la non consecutività delle 30 giornate all'art. 6;
7. inesistenza dell'art 6 citato allo stesso art del Regolamento.

Note in merito alle osservazioni:

1. la stragrande maggioranza del territorio comunale è interessato da attività agricole direttamente a contatto con aree destinate a residenza agricola, è intenzione di questa amministrazione inoltre non ostacolare possibili sviluppi in aree rurali di attività agrituristiche. Per questo motivo, accogliendo le osservazioni della Regione, si è optato per estendere le aree di classe II limitatamente alle aree boscate, lasciando in classe III il restante territorio aperto;
2. in Magliano l'area di classe II che si sviluppa nella zona residenziale a SE non comprende gli edifici antistanti il parco cittadino in quanto trattasi di parco attrezzato polivalente, nonché sede di alcune manifestazioni, quindi polo di attrazione e richiamo di folle, specie nel periodo estivo;
3. per la redazione del PCCA sono stati presi in considerazione tutti gli elementi di ciascuna delle attività nel territorio (attuali e di futuro sviluppo) che hanno consentito di realizzare la classificazione senza effettuare, in questa fase, misure fonometriche. Successivamente saranno approntate misure di verifica e di accertamento per l'adozione di eventuali piani di risanamento acustico;

4. le attività non soggette al limite differenziale sono espressamente citate nel DPCM 14/11/97, ci si è limitati a trascrivere quanto espresso nella norma;
5. l'individuazione di tali attività sarà frutto di appositi accordi con i SUAP;
6. nel Regolamento sono state apportate le seguenti modifiche: per i soli cantieri edili si è inserita la pausa tra le ore 13:00 e le ore 15:00, si è inoltre prevista, per la concessione della deroga, la non consecutività delle 30 giornate di attività rumorose;
7. errore di battitura: l'art 6 fa riferimento all'art 1, come corretto nella versione attuale.

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 1

DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

NORME TECNICHE

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 2

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art.3

ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali nel periodo aprile-ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00; nel periodo novembre-marzo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.11. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

Art.4

LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare e' di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Art. 5 EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, e' concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Art. 6

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 1 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piano-bar, serate musicali, ecc.), alla condizione che non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno e che tali giornate non siano consecutive.

Art. 7 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Salvo quanto previsto all'art. 11 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, sentito il parere della A.S.L. 9, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Art. 8 ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, e' consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00*.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

* Questi intervalli di orario sono a discrezione del Comune: questa è quindi solo una proposta

Art. 9
LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare e' di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A) .

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti;

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 10
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli articoli precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L. 9, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Art. 11
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo la modulistica specifica.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 12
MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 20*.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli

* Questi intervalli di tempo possono essere variati a discrezione del Comune

consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 13
MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi*. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 14
ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15
SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART.16
SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ALLEGATI al REGOLAMENTO

allegato 1

(cantieri edili, stradali o assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

**AL SINDACO
DEL COMUNE DI**

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare o altro (specif.) _____

della ditta _____

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

_____ da effettuarsi in _____, via

_____ n. _____ nei giorni dal _____ al

_____ e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica

In fede.

data _____

firma

allegato 2

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: olegale rapp.te otitolare o altro (specif.) _____
della o manifestazione o ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

_____ da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.

In fede.

data _____

firma

allegato 3

(cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: olegale rapp.te otitolare o altro (specif.) _____
della □manifestazione □ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____ via _____ n. _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente
in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
2. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____ firma _____
